

ALLEGATO G SCHEMA CONTRATTO**COMUNE DI RICCIONE**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE A
FAVORE DI 24 ORDINARI - PROGETTO SAI AUTORIZZATO ALLA
PROSECUZIONE CON AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO SUL FONDO
NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - TRIENNIO 2026-
2028

CUP E99I25001630001 **CIG**_____

Con la presente scrittura privata, redatta in formato digitale, avente
caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà e firmata
digitalmente, da valersi ad ogni effetto e conseguenza di legge tra:

TRA

- **COMUNE DI RICCIONE, rappresentato**_____, domiciliato/a per la
carica presso la Residenza Comunale, che agisce e stipula non in proprio ma in
nome e per conto del Comune di Riccione, nella sua qualità di Dirigente del
Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere del **COMUNE**
DI RICCIONE (cod. fisc. e partita I.V.A. 00324360403), giusta di Atto
Sindacale _____di affidamento delle funzioni dirigenziali e ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 107, comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'Art.
71, comma 8°, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (di
seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Stazione
Appaltante” o Committente), e

ENTE APPALTATORE, Codice Fiscale e Partita IVA....., con sede

	legale in....., rappresentato da, in qualità di Legale rappresentante	
	del soggetto gestore (di seguito nel presente atto denominato anche	
	semplicemente “Ente gestore” o affidatario)	
	PREMESSO CHE	
	-con atto di Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi alla Persona n.	
	xxxxxxxxxxxx del xxxxxxx, sono stati approvati il Capitolato Prestazionale e il	
	Disciplinare di gara e gli allegati per l’indizione di una procedura aperta ai sensi	
	dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici da aggiudicarsi	
	secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto	
	alla qualità;	
	-la procedura di gara, è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica	
	di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-	
	Romagna;	
	-la richiesta di Offerta riguarda l’affidamento del servizio PROCEDURA APERTA	
	SOPRA LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI	
	DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE A FAVORE DI 24 ORDINARI – PROGETTO	
	SAI AUTORIZZATO ALLA PROSECUZIONE CON AMMISSIONE AL	
	FINANZIAMENTO SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI	
	DELL’ASILO – TRIENNIO 2026-2028	
	- a seguito dell’espletamento della procedura, secondo il criterio dell’offerta	
	economicamente più vantaggiosa, ha partecipato la società	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e ha presentato offerta in merito ai servizi in oggetto;	
	- con determinazione dirigenziale n. xxxxxx in data xxxxxxx, sono stati approvati	
	i verbali di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei servizi in	
	oggetto alla Società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede con sede legale in	

	xxxxxxxxxxxxxxxx. 3 Codice Fiscale e Partita IVA nxxxxxxxxxxxxxxxx, ai sensi	
	dell'articolo 17, del Codice dei contratti, a seguito di verifica del possesso	
	requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara, la Società Affidataria è risultata	
	idonea per la stipula del contratto e per l'affidamento del servizio, con la	
	conseguente efficacia dell'aggiudicazione,	
	- si è proceduto, con esito positivo, ad effettuare le verifiche di competenza sul	
	possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara del	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mediante la consultazione del cd. "Sistema Fvoe",	
	secondo la documentazione tenuta agli atti della stazione appaltante;	
	- ai sensi del comma 3 del citato art 18 Codice dei Contratti, è trascorso il	
	periodo di sospensione senza che siano pendenti ricorsi;	
	- si è proceduto a disporre l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza	
	ai sensi dell'art.17 comma 9 del Codice con decorrenza dal	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, x.	
	Tutto ciò premesso, le Parti	
	convengono e stipulano quanto segue.	
	La narrativa contenuta nella superiore premessa forma parte essenziale e	
	sostanziale del presente atto.	
	ART 1	
	NORME REGOLATRICI	
	Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati,	
	costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come	
	l'offerta tecnica/progetto d'appalto;	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
	medesimo e negli atti di gara:	

	a. dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto compatibili;	
	c. dai Regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia;	
	d. dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Riccione;	
	e. dalle normative comunitarie, nazionali, regionali , locali e da ogni altra disposizione vigente in materia.	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.	
	ART 2	
	CONSENSO E OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il Comune di Riccione, come in atti rappresentato, affida a	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx che accetta in persona del legale rappresentante	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx l'organizzazione operativa e la gestione	
	amministrativo/contabile dei servizi di accoglienza e integrazione per la	
	realizzazione del progetto territoriale SAI (ex SPRAR/SIPROIMI) del Comune di	
	Riccione a valere sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i	
	Servizi dell'Asilo (FNPSA) – Ministero dell'Interno, secondo l'attuale D.M.	
	18/11/2019. I servizi di accoglienza integrata sono elencati nel successivo	
	articolo 4 e sono svolti dall'Ente attuatore con il coordinamento dell'Ente locale	
	titolare del progetto.	
	I destinatari dell'accoglienza SAI sono i beneficiari aventi titolo ai sensi delle	
	Linee guida approvate con D.M. 18.11.2019, ovvero rientranti nelle categorie di	

	cui all'art. 1 sexies del D.L. 30/12/1989, n. 416, convertito con modificazioni	
	dalla	
	Legge 28/02/1990 n. 39 e ss.mm.ii. I soggetti accolti sono inseriti presso	
	strutture di accoglienza da reperire nel mercato privato, con le caratteristiche	
	descritte al successivo art._____.	
	A) Finalità e obiettivi	
	I servizi di accoglienza e integrazione del SAI hanno come obiettivo principale la	
	(ri)conquista dell'autonomia individuale dei beneficiari accolti, intesa come	
	effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza (c.d. "accoglienza	
	emancipante"). In quest'ottica diventa essenziale elaborare per ogni	
	beneficiario un progetto che ponga al centro la persona accolta, che non dovrà	
	essere considerata mero beneficiario passivo degli interventi predisposti in	
	proprio favore ma protagonista attivo del proprio percorso di accoglienza e di	
	inclusione sociale. L'operatore economico aggiudicatario dovrà pertanto	
	assicurare la progettazione e realizzazione di percorsi personalizzati, tenendo	
	in considerazione il modello di progetto personalizzato di accoglienza integrata	
	allegato al Manuale Operativo.	
	B) Oggetto del servizio	
	Oggetto del presente Capitolato è l'organizzazione operativa e la gestione	
	amministrativo/contabile dei servizi di accoglienza e integrazione per la	
	realizzazione del progetto territoriale SAI (ex SPRAR/SIPROIMI) del Comune di	
	Riccione a valere sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i	
	Servizi dell'Asilo (FNPSA) – Ministero dell'Interno, secondo l'attuale D.M.	
	18/11/2019. I servizi di accoglienza integrata sono elencati nel successivo	
	articolo 3 e sono svolti dall'Ente attuatore con il coordinamento dell'Ente locale	

	titolare del progetto.	
	I destinatari dell'accoglienza SAI sono i beneficiari aventi titolo ai sensi delle	
	Linee guida approvate con D.M. 18.11.2019, ovvero rientranti nelle categorie di	
	cui all'art. 1 sexies del D.L. 30/12/1989, n. 416, convertito con modificazioni	
	dalla Legge 28/02/1990 n. 39 e ss.mm.ii. I soggetto accolti sono inseriti presso	
	strutture di accoglienza da reperire nel mercato privato, con le caratteristiche	
	descritte.	
	Nello specifico, il progetto SAI del Comune di Riccione prevede l'accoglienza per	
	n. 24 posti riservati alla "categoria ordinari", ovvero destinati ad adulti singoli	
	di sesso maschile, autorizzati all'ingresso dal Servizio Centrale o direttamente	
	inviati da quest'ultimo. È fatta salva una diversa o più estesa qualificazione dei	
	destinatari per sopraggiunte disposizioni ministeriali in materia di migranti. La	
	valutazione dei nuovi inserimenti dovrà essere effettuata dall'Ente attuatore	
	congiuntamente all'Ufficio competente per il Servizio del Comune di Riccione.	
	Si precisa altresì che momentaneamente, n. 3 posti di accoglienza sono stati	
	convertiti per accogliere un nucleo familiare composto da: madre, padre, un	
	figlio minore ed un secondo figlio minore (di età inferiore ai quattro anni) che	
	data l'età rientra nei margini di flessibilità previsti dal manuale operativo Sprar	
	(ora SAI).	
	I Tempi di permanenza nel progetto e le condizioni per l'accoglienza integrata	
	di ogni beneficiario dovranno essere indicati nel "Patto di accoglienza" da	
	redigersi secondo le indicazioni del Manuale Operativo e il modello ivi allegato.	
	Il Patto di accoglienza dovrà essere tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti	
	per poi essere sottoscritto e condiviso da ogni beneficiario accolto.	
	Di norma l'accoglienza di un beneficiario nel progetto ha una durata di 6 mesi,	

	con possibilità di chiederne formale proroga nei casi previsti, previo confronto	
	con il Comune di Riccione sulla base del progetto personalizzato.	
	L'aggiudicatario dovrà garantire la continuità del progetto per i beneficiari	
	attivi presso l'Ente attuatore uscente al momento dell'avvio dell'esecuzione del	
	contratto, senza interruzione alcuna.	
	C) Tipologia di servizi a carico dell'Ente Attuatore/aggiudicatario	
	L'Ente attuatore garantisce i servizi minimi indicati dagli artt. 4 e 34 delle Linee	
	guida allegate al D.M. 18/11/2019, dal Manuale Operativo, dal Manuale Unico di	
	Rendicontazione e dagli altri Manuali citati nel Manuale Operativo, curati dal	
	Servizio Centrale e disponibili sul sito web ai link https://www.retesai.it/per-	
	glienti-	
	della-rete-sprar/ . Tali Manuali devono essere utilizzati dall'Appaltatore per la	
	gestione del progetto SAI.	
	I Servizi minimi da garantire ai sensi degli artt. 4 e 34 delle Linee guida allegate	
	al D.M. 18/11/2019 e del Manuale Operativo sono quelli di seguito elencati, per	
	cui l'Appaltatore è tenuto a garantire il rispetto delle indicazioni e delle	
	modalità	
	riportati nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale descrittivo e	
	prestazionale e nell'offerta tecnica/progetto d'appalto presentata/o alla	
	Stazione	
	Appaltante per la candidatura al Bando di gara oggetto del presente contratto:	
	a) Accoglienza materiale;	
	b) Mediazione linguistico-culturale;	
	c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio;	
	d) Insegnamento della lingua italiana;	

	e) Formazione e riqualificazione professionale;	
	f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;	
	g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;	
	h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;	
	i) Orientamento e accompagnamento legale;	
	l) Tutela psico-socio-sanitaria.	
	ART 3	
	DURATA DEL CONTRATTO	
	Il contratto ha durata a decorre dalla data di stipula del contratto ovvero dalla	
	eventuale consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto	
	al fine di dare tempestivo avvio alle attività, fino al 31/12/2028.	
	La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle	
	medesime condizioni, per una durata pari alla durata del nuovo eventuale	
	finanziamento concesso dal Ministro dell'interno per il progetto di cui trattasi.	
	L' esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno un giorno prima	
	della scadenza del contratto.	
	La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo	
	strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per	
	l'individuazione del nuovo contraente, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.	
	In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del	
	contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione	
	appaltante.	
	ART 4	

RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare, nel corso della gestione del servizio, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati.

L'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dal Comune.

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità penale e civile nell'esecuzione dei servizi affidati, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati sensibili (privacy).

Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà il Comune di Riccione da dette responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento correlata al presente servizio dovesse pervenire.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, l'Affidatario dovrà aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche della Stazione appaltante e dei terzi, per l'intera durata del presente appalto, a copertura del rischio da

	responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di	
	tutte le attività di cui al servizio in oggetto.	
	La polizza dovrà avere massimali e caratteristiche corrispondenti a quanto	
	sotto riportato:	
	Polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), corredata dalla garanzia di	
	“rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Riccione, a copertura di	
	qualsiasi evento dannoso cagionato a terzi connesso all’espletamento del	
	servizio, con un massimale unico di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00,	
	senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e	
	prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni alla responsabilità civile	
	derivante da:	
	- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari del servizio) da dipendenti, da soci,	
	da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, dei quali legittimamente	
	l’Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità civile personale;	
	- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’appaltatore, i	
	quali legittimamente partecipino all’attività oggetto del presente contratto a	
	qualsiasi titolo;	
	- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia;	
	- danni derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati o locali utilizzati per	
	lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento;	
	- danni a cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato, ovvero dei beneficiari	
	del servizio oggetto del contratto;	
	- interruzione o sospensione di attività commerciali, produttive o di servizio di	
	terzi;	
	- i beneficiari del servizio, dovranno essere considerati, ai fini	

	dell'assicurazione RCT, terzi e terzi tra loro, e dovrà essere garantita la loro	
	responsabilità civile per danni involontariamente procurati a terzi.	
	La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni	
	cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati	
	dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere	
	per le attività tutte previste dall'appalto.	
	Polizza RCO (Responsabilità Civile per prestatori di lavoro) corredata della	
	garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Riccione, con un	
	massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro e per persona.	
	Copia della polizza/e assicurativa dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario	
	prima della stipula del contratto.	
	Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti e non	
	saranno opponibile al Comune.	
	Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'appaltatore riguardo il	
	risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia	
	ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.	
	La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione	
	della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la	
	responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i	
	danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto e nella quale si espliciti	
	espressamente che la polizza in questione copre anche il servizio in oggetto alle	
	condizioni sopra citate	
	ART 5	
	CORRISPETTIVO FINANZIAMENTO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE	

ELETTRONICA

L'importo oggetto dell'appalto trova la necessaria copertura finanziaria sulle risorse di bilancio del Comune di Riccione derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) 2026-2028.

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato subordinatamente al riscontro, da parte del personale incaricato dell'amministrazione, della regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno addebitate mediante emissione di fatture elettroniche corrispondenti al servizio svolto nel periodo considerato.

Sulle fatture dovrà essere chiaramente indicato:

il servizio a cui si riferiscono

gli interventi effettuati nei mesi

il Codice Identificativo di Gara e c/c dedicato ai fini della tracciabilità – C.I.G.

il CUP

il Codice Univoco dei Servizi Sociali del Settore Servizi alla Persona è Area Sociale 015HQS

Alla fattura elettronica dovrà seguire un prospetto mensile indicante le prestazioni del mese.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Riccione Viale Vittorio Emanuele II, 2 – 47838 Riccione (Rn) P.IVA 00324360403. Il pagamento avverrà, a norma di legge, entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture stesse.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di

	Stabilità, che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà	
	lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici,	
	direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo	
	corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota	
	di IVA verrà versata all'Erario. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria	
	comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di	
	ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo	
	di fine anno (indicativamente dal 15 al 31 dicembre) per le esigenze connesse	
	alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di	
	mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente	
	pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8	
	(otto) punti percentuali. Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da	
	specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti	
	in c/c bancari o postali.	
	Il corrispettivo è direttamente correlato al Piano Finanziario del progetto e alla	
	rendicontazione dei costi sostenuti al Ministero. Pertanto il corrispettivo	
	effettivamente erogato all'appaltatore, comprensivo di IVA, dovrà coincidere	
	con gli importi rendicontati e previsti dal piano finanziario approvato dal	
	Ministero.	
	La quantificazione degli importi delle fatture verrà effettuata in rapporto al	
	periodo di riferimento e al valore annuo complessivo del contratto. Ad	
	intervenuta validazione del rendiconto (intermedio e finale), qualora risulti che	
	gli importi liquidati sulla base delle fatture riferite all'annualità siano superiori,	
	la Stazione Appaltante comunicherà all'appaltatore la somma da congruare	
	sulla fattura del primo trimestre successivo alla validazione del rendiconto.	

	La documentazione di rendicontazione, compresi il registro delle presenze e il	
	registro delle erogazioni dovranno essere conservati in originale dall'affidatario	
	che provvederà, a conclusione di ogni annualità di rendicontazione, a	
	consegnarli all'Ente titolare.	
	L'affidatario dovrà presentare i rendiconti delle spese effettivamente sostenute	
	secondo le indicazioni temporali e le modalità prescritte dal Servizio Centrale e	
	dal Ministero dell'Interno in coerenza ed osservanza delle indicazioni e dei	
	criteri del Manuale unico di rendicontazione e successive edizioni aggiornate,	
	allo scopo di consentire all'Ente Locale di presentare i rendiconti ai sensi	
	dell'art. 30 del D.M. 18/11/2019	
	L'affidatario dovrà indicare un proprio referente che verrà autorizzato per	
	l'apposita funzione di caricamento della documentazione dal Servizio Centrale,	
	previa richiesta del Comune delle credenziali di accesso alla Banca Dati.	
	In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo	
	d'Impresa o consorzio, le fatture dovranno essere emesse dalla società	
	mandataria.	
	L'Ente attuatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del	
	pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi	
	normativi necessari a renderlo esecutivo.	
	Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente	
	Capitolato, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce	
	causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
	gli strumenti di pagamento dovranno riportare, il codice unico di progetto	
	(CUP) e il codice identificativo gara (CIG).	

ART 6

OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO - RESPONSABILITA'

L'Aggiudicatario è obbligato a:

garantire il regolare e puntuale adempimento del Servizio secondo quanto

stabilito dall'Amministrazione, dal presente Capitolato Prestazionale,

dall'offerta tecnica che costituirà parte integrante del contratto;

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il

servizio stesso;

rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai

contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali

accordi locali integrativi degli stessi, nonché ad assolvere tutti gli obblighi

contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti

normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a

proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con

l'Amministrazione potrà mai essere configurato. In caso di inottemperanza

accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,

la stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento delle fatture,

destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli

obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può

opporre eccezione al Comune di Riccione, né titolo al risarcimento danni;

stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di

assicurazione per i rischi Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

(RCT/RCO), ed infortuni, per garantire idonea copertura agli operatori, agli

utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello

svolgimento dell'attività oggetto dell'affidamento. L'Amministrazione

	Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che	
	trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei	
	danni da risarcire, non fosse adeguato, l'Aggiudicatario risponderà anche della	
	spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, fa	
	capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'Aggiudicatario;	
	garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del	
	servizio nel rispetto di tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati	
	personali nel rispetto delle norme del Regolamento UE/2016/679 (GDPR)	
	attuato nell'ordinamento interno con D.Lgs. 18/05/2018 n. 51;	
	l'Aggiudicatario solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità	
	per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli	
	obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di	
	lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Riccione è esonerato altresì da	
	ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro	
	che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto del	
	presente affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a	
	qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che	
	dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido,	
	escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti	
	dell'Amministrazione.	
	Inoltre l'Aggiudicatario è obbligato a:	
	comunicare i nominativi degli operatori impiegati, con relativa qualifica,	
	esperienza professionale e con dichiarazione del legale rappresentante	
	attestante per ogni operatore il possesso dell'immunità da condanne penali o	
	carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione;	

	mantenere in servizio il personale concordato e garantire la stabilità dello	
	stesso (salvo cause di forza maggiore). L'equipe deve rimanere stabile nel	
	numero di operatori dedicati, per cui, in caso di malattie o assenze superiori	
	alle due settimane è obbligatorio provvedere alla sostituzione del personale;	
	farsi carico delle spese relative agli spostamenti sul territorio degli operatori	
	(rimborsi spese o mezzi di servizio a disposizione);	
	dotare gli operatori di PC portatili, telefonia mobile ed eventuali altri strumenti	
	di lavoro.	
	farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli	
	operatori impiegati garantendo la loro partecipazione a momenti formativi	
	organizzati autonomamente o proposti da altri enti accreditati;	
	trasmettere alla Stazione appaltante i documenti richiesti e a fornire tutti i dati	
	necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione verso il	
	Ministero dell'Interno;	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente	
	da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e	
	prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata	
	comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del contratto.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti	
	proprietary, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
	ART 7	

	VERIFICHE	
	Il Direttore dell'Esecuzione (DEC), individuato dall'Amministrazione	
	precedente, ha il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione	
	del contratto da parte dell'affidatario. In particolare, il Responsabile	
	dell'Esecuzione provvede:	
	al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione	
	del contratto;	
	a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le	
	attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti	
	contrattuali;	
	a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dalla	
	normativa e dal presente capitolato, nonché tutte le attività che si rendano	
	opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	La Stazione appaltante comunica tempestivamente all'affidatario ogni	
	eventuale variazione che dovesse intervenire in merito a quanto costituisce	
	oggetto del presente articolo.	
	Il Comune eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare	
	svolgimento delle attività da parte dell'affidatario.	
	La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e	
	senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al	
	fine di operare le opportune verifiche sul rispetto di quanto indicato nel	
	progetto e di quanto contenuto nel presente capitolato con particolare	
	riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle	
	risorse.	
	L'Appaltatore è tenuto a prestare la propria collaborazione per consentire lo	

	svolgimento di tali verifiche.	
	REVISORE	
	Il Comune è chiamato ad avvalersi, ex art. 31 Linee guida allegate al DM	
	18.11.2019, della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di	
	effettuare le verifiche amministrativo contabili di tutti i documenti giustificativi	
	originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto	
	al Piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza e	
	dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione	
	nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal Manuale	
	unico di rendicontazione. L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di	
	revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione (ai sensi	
	dell'art.30 del DM 18.11.2019) delle spese sostenute.	
	L'affidatario è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui	
	ne venga fatta richiesta	
	ART 9	
	SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI	
	L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e	
	tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli	
	adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	L'Aggiudicatario si impegna altresì all'applicazione del contratto nazionale di	
	lavoro e di eventuali contratti integrativi ed al rispetto di tutti gli adempimenti	
	contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e\o dei soci lavoratori.	
	ART 10	
	PENALITA'	

	Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni	
	caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione	
	appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà	
	applicare alla Ditta appaltatrice, le seguenti penali:	
	A) penale per ritardo nell'avvio delle prestazioni rispetto a quanto concordato:	
	l'ente committente procede ad applicare una penale calcolata in misura	
	giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto	
	contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al	
	ritardato adempimento.	
	Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il	
	10% dell'ammontare netto contrattuale.	
	Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento	
	immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e	
	saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di	
	verifica di conformità.	
	B) in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un	
	adeguato livello di efficienza verrà applicata una penale di € 750,00.	
	C) penale per inadempimento: La penale per l'inadempimento, anche con	
	referimento alle clausole sociali di cui all'art. 23 del presente capitolato, è	
	quantificata dall'ente committente in una misura variabile da un minimo di €	
	250,00 ad un massimo di € 500,00. Nell'applicare la penale, l'ente committente	
	tiene conto della gravità dell'inadempimento.	
	Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare,	
	complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito le possibili	

	situazioni di inadempimento:	
	Inadempimenti rispetto al servizio:	
	- Mancata erogazione del servizio:	
	L'ente incaricato non svolge le attività previste nell'affidamento.	
	- Violazione degli accordi contrattuali:	
	Inadempienze legate al mancato rispetto degli accordi economici o delle	
	tempistiche.	
	- Mancata o inadeguata erogazione del servizio affidato:	
	Non erogare il servizio affidato secondo quanto stabilito dal contratto	
	- Mancata collaborazione con i servizi sociali:	
	Non comunicare tempestivamente eventuali criticità o difficoltà incontrate	
	nell'intervento, non partecipare agli incontri di équipe o non seguire le	
	indicazioni fornite dai servizi sociali.	
	- Violazione della privacy e della riservatezza:	
	Divulgazione non autorizzata di informazioni personali relative ai beneficiari	
	che può avvenire sia da parte dell'ente che eroga il servizio che da parte del	
	personale coinvolto.	
	- Utilizzo non corretto delle risorse:	
	Impiegare i fondi destinati al servizio per scopi diversi da quelli previsti o non	
	garantire la trasparenza nella rendicontazione.	
	- Mancata o inadeguata formazione del personale:	
	Non fornire la formazione necessaria agli operatori per svolgere al meglio il	
	loro lavoro o non garantire la loro supervisione e aggiornamento professionale	
	Inadempimenti degli operatori:	
	- Mancata o inadeguata documentazione:	

	Non tenere traccia delle attività svolte o non comunicare tempestivamente	
	eventuali criticità.	
	- Mancato rispetto della normativa e delle procedure:	
	Non rispettare le norme sulla sicurezza e sulla privacy	
	- Comportamenti inappropriati:	
	Assumere comportamenti lesivi della dignità del beneficiario o non rispettare i	
	limiti del ruolo professionale.	
	Il Responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata	
	al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone	
	l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione	
	scritta dell'inadempienza, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le	
	sue controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.	
	Resta, in ogni caso, ferma la facoltà dell'ente committente, in caso di gravi	
	violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di	
	affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte	
	inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.	
	Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni	
	dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale	
	termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo	
	della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la	
	Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla	
	comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.	
	In ogni caso, le penali di cui alle lett. A), B), C) e D) del presente articolo,	
	complessivamente considerate, non possono comunque superare,	
	complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di	

	superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	1456 cc.	
	ART 11	
	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Oltre a quanto previsto in generale dal Codice e dal Codice Civile in caso di	
	inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del Codice costituiscono	
	motivo di risoluzione dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi i	
	seguenti casi:	
	1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi	
	dell'art. 120 del Codice avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;	
	2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una	
	delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1 del Codice;	
	3) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla	
	Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per	
	violazione del Codice;	
	4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di	
	prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di	
	prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia	
	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo	
	II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;	
	5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la	
	buona riuscita delle prestazioni;	
	6) grave inadempimento in merito all'attuazione del progetto di assorbimento	
	del personale presentato;	
	7) verificarsi, da parte dell'appaltatore in un trimestre, di 5 gravi inadempienze	

	o gravi negligenze verbalizzate, riguardanti gli obblighi contrattuali;	
	8) grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;	
	9) abbandono dell'appalto, salvo che per i casi di forza maggiore;	
	10) quando la Ditta Aggiudicataria si renda colpevole di frode o in caso di	
	fallimento;	
	11) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che	
	indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al	
	presente capitolato;	
	12) ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento e negli	
	altri casi previsti dalla legge	
	13) ogni altra inadempienza qui non contemplata ed ogni altro fatto che renda	
	impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 del Codice	
	Civile	
	Integra grave inadempimento di cui al n. 5 del presente articolo, l'applicazione	
	di penali di cui all'art. 12 del presente capitolato che, sommate, superino il 10%	
	dell'importo totale del contratto.	
	Nei casi di cui ai punti 5, 6 e 7, il RUP formula la contestazione degli addebiti	
	all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la	
	presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate	
	negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore	
	abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.	
	Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della	
	cauzione che resta incamerata dal Committente, oltre al risarcimento dei danni	
	per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.	

	In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità	
	dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere	
	all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di	
	chiedere il risarcimento dei danni subiti.	
	ART 12	
	RECESSO	
	Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del Codice.	
	Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del	
	D. Lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche	
	ed integrazioni, facoltà del Comune di Riccione recedere unilateralmente dal	
	contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione,	
	mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, da comunicarsi	
	all'impresa aggiudicataria.	
	Le parti convengono, inoltre, che il Comune di Riccione potrà recedere dal	
	contratto, facendo riferimento, a titolo meramente esemplificativo e non	
	esaustivo, a ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni	
	normative in materia di Enti Locali, ovvero per il venire meno dei finanziamenti	
	ministeriali del progetto SAI.	
	Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte	
	le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento	
	del danno subito dal Comune.	
	In caso di recesso l'Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle	
	prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il	
	corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente,	

	ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni	
	ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a	
	quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.	
	In caso di recesso da parte dell'Impresa Aggiudicataria a stessa deve	
	comunicarlo formalmente al RUP, con preavviso di almeno sei mesi. Il recesso	
	dal contratto da parte dell' Impresa aggiudicataria comporta l'incameramento	
	della cauzione definitiva di cui all'Art. 5, fatti salvi la rifusione degli eventuali	
	danni e delle spese sia per l'interruzione del contratto sia per il nuovo appalto.	
	ART 13	
	INTERRUZIONI IN CASO DI SCIOPERO E/O FORZA MAGGIORE-	
	SOAPENSIONE	
	In caso di sciopero del personale dell'aggiudicatario o di altri eventi che per	
	qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il	
	Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni. In caso di	
	proclamazione di sciopero del personale l'aggiudicatario si impegna a garantire	
	il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali	
	ai sensi della normativa vigente in materia e degli eventuali Accordi locali	
	stipulati tra Organizzazioni Sindacali e di categoria.	
	Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a	
	responsabilità per entrambe le parti. L'aggiudicatario è tenuto comunque a	
	garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico	
	contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria.	
	Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al	
	di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza	
	alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed	

	altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.	
	In ogni caso di cessazione del contratto, per qualunque motivo, l'aggiudicatario uscente deve sempre attivarsi e collaborare con i soggetti committenti per gestire la continuità assistenziale degli ospiti presenti e il loro diritto ad essere assistiti.	
	Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.	
	Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.	
	La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:	
	a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;	
	b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.	
	Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.	
	In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.	

	ART 14	
	DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	
	PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 TUTELA DELLA	
	PRIVACY	
	In premessa si dà e si prende atto il Soggetto Gestore dichiara e garantisce il	
	possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse funzionali	
	all'adozione e attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo	
	tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n.	
	679/2016 (c.d. GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy.	
	In particolare, con riferimento all'esecuzione del presente contratto il Soggetto	
	gestore per il CSRD, l'Azienda Usl della Romagna e l'Ente locale sono tutti e tre	
	Titolari del Trattamento dei dati personali dei beneficiari delle attività in	
	oggetto.	
	Pertanto, i soggetti firmatari sono tenuti, tramite il personale coinvolto, e per	
	quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni	
	in materia di privacy e tratteranno i dati personali e particolari di cui verranno	
	a conoscenza secondo le modalità e le prescrizioni previste dal Regolamento UE	
	n. 679/2016 (cd GDPR) e dal D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs.	
	101/2018 in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli	
	adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati e dei terzi,	
	nonché al rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati	
	personali e di ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia, a	
	trattare i dati esclusivamente per le attività previste nel presente Contratto, in	
	ottemperanza ai principi indicati dall'art. 5 del GDPR.	

	Le parti concordano inoltre che ciascuna sarà responsabile della corretta	
	applicazione della citata normativa, manlevando sin da ora l'altra parte da	
	qualsiasi e qualsivoglia conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi	
	eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato	
	adeguamento alla normativa stessa.	
	Nell'ambito delle attività descritte nel presente Affidamento, il gestore, nella	
	sua qualità di "Titolare del trattamento" designerà l'Azienda U.S.L. della	
	Romagna Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con	
	separato atto per l'utilizzo di applicativi della AUSL Romagna da parte di	
	operatori della struttura per la richiesta di esami di Laboratorio Analisi,	
	diagnostici, specialistici e la visualizzazione dei relativi referti.	
	L'accesso alle funzionalità informatiche sarà garantito tramite credenziali	
	personali di ogni singolo operatore, attivando i vincoli di sicurezza previsti nel	
	regolamento Aziendale per l'utilizzo dei sistemi informatici della AUSL	
	Romagna.	
	Al fine di garantire la sicurezza dell'accesso al sistema informatico, dovranno	
	essere attivate specifiche soluzioni tecniche (VPN) da concordare ed adeguare	
	nel tempo ai vincoli tecnici derivanti dal costante adeguamento delle misure di	
	sicurezza che verranno implementate (ad esempio autenticazione a più fattori,	
	SPID, ecc.).	
	ART 15	
	SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	
	Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in	
	cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.	

	Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del contratto.	
	Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle	
	prestazioni oggetto del contratto (operatori attivati per interventi in	
	emergenza).	
	I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento	
	delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite	
	dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori	
	economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una	
	diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle	
	piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle	
	prestazioni o al mercato di riferimento.	
	Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione	
	appaltante, ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, è obbligatorio	
	l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o	
	lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in	
	coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si	
	attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui	
	all'articolo 60, comma 2.	
	Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad	
	applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale,	
	ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le	
	stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore,	
	qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti	

	l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.	
	L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto	
	È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 119 c. 1 del D.lgs. 36/2023.	
	ART 16	
	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	
	L'aggiudicatario si impegna all'adempimento al progetto di assorbimento ai fini dell'applicazione della clausola sociale di assorbimento del personale offerto.	
	Al fine di garantire per le pari opportunità di genere, l'aggiudicatario si dovrà impegnare, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, e compatibilmente con l'effettiva reperibilità sul mercato, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.	
	ART 17	
	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Le eventuali controversie insorte tra il "Committente" e la "Società Affidataria" in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura tecnica, giuridica, o amministrativa e non risolvibili mediante transazione, è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Rimini.	
	ART 18	

	GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	
	La “Società Affidataria” dovrà presentare a garanzia degli impegni assunti con il	
	presente contratto, compresi gli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità,	
	garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva mediante	
	_____, per la somma garantita di €. _____	
	ART 19	
	OBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI	
	FLUSSI FINANZIARI	
	La “Società Affidataria” in dipendenza del presente contratto ed in osservanza	
	alle norme dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e degli artt. 6 e 7 dei	
	Decreto-Legge n. 187 del 12.11.2010, convertito dalla legge n. 217 del	
	17.12.2010, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle	
	transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è sottoposto a	
	condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite	
	senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane SPA o anche senza	
	strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la	
	piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del	
	presente contratto.	
	La “Società Affidataria” specifica, come da comunicazione del ____ di cui agli	
	atti che, ove non diversamente disposto mediante successiva comunicazione	
	scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente	
	dedicato alle commesse pubbliche,	
	- BANCA_____, Agenzia _____ codice	
	IBAN_____, e che, le persone autorizzate a riscuotere,	

	ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo nel sopra indicato	
	conto corrente bancario, sono:	

	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti,	
	di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dalla	
	“Società Affidataria” al “Committente” il quale, in caso contrario, è sollevato da	
	ogni responsabilità al riguardo.	
	Il “Committente” verifica in occasione del pagamento alla “Società Affidataria” e	
	con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa, degli	
	obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	ART 20	
	REVISIONE PREZZI	
	La revisione dei prezzi avverrà solo ed esclusivamente qualora il Ministero dell’Interno, in	
	qualità di unico finanziatore del progetto, decida di assegnare tale adeguamento al progetto	
	stesso, erogando altri fondi da destinare ai soggetti attuatori. Si procederà alla revisione nei	
	limiti dell’adeguamento eventualmente deliberato dal Ministero	
	ART 21	
	ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA	
	L’Amministrazione Comunale consegnerà, nei modi prescritti dalla legge,	
	l’Informazione Antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e	
	s.m.i.	
	ART 22	
	SPESE CONTRATTUALI	
	Con l’Aggiudicatario verrà stipulato regolare contratto in forma elettronica con	
	atto pubblico informatico ai sensi del comma 1, art. 18 del D.Lgs. 36/2023.	

	Tutte le spese nessuna esclusa, nonché altra spesa accessoria e conseguente,	
	immediate e future inerenti la stipula del citato atto, sono a carico	
	dell'Aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa.	
	ART 23	
	REGISTRAZIONE E RINVIO	
	Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma	
	del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.	
	Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del	
	Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia. Le parti si danno	
	reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a	
	quanto disposto dall' art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, in	
	modalità elettronica a mezzo di supporto informatico avente caratteristiche di	
	integrità, immodificabilità e conservatorietà.	
	ALLEGATI	
	Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente	
	Contratto, i seguenti atti e documenti:	
	Allegato sub ...:	
	Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.	